

## **TI\_GERICHTE 32.2021.99 vom 7. Juli 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-07-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2021.99](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2021.99)

FR: TI\_GERICHTE 32.2021.99 du 7 juillet 2021

IT: TI\_GERICHTE 32.2021.99 del 7 luglio 2021

### **Regeste**

Rifiuto prestazioni non può essere confermato. Rinvio atti all'amministrazione affinché valuti se la CL residua indicata dal perito possa realmente, nel rispetto dei limiti posti in sede peritale, essere sfruttata sul mercato equilibrato del lavoro oppure no

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389). Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C\_535/2007 del 25 aprile 2008). Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell'autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C\_535/2007 del 25 aprile 2008). Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C\_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C\_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C\_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc ) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C\_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C\_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati). 2.6. Nella fattispecie concreta, l'assicurata sostiene che, nonostante dal punto di vista psichiatrico ella sia stata valutata abile al 70% in attività adeguate, non vi sia nel libero mercato un'attività dove ella possa sfruttare la succitata residua capacità lavorativa, sottolineando come l'amministrazione abbia ommesso di attentamente approfondire tale aspetto tramite una accurata e motivata analisi della reintegrabilità da parte del competente consulente IP (cfr. doc. I e doc. VI). A ragione. Il TCA rileva, infatti, che compito del consulente in integrazione professionale è quello di valutare, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C\_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C\_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C\_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C\_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5). Al riguardo, va rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). Ora, ritornando al caso in esame, questo Tribunale constata che nel rapporto finale SIP del 25 maggio 2021 il consulente IP - dopo avere ripreso le percentuali di inabilità lavorativa poste nel referto peritale del \_\_\_\_\_, avere indicato non esservi limitazioni funzionali ("limitazioni funzionali: nessuna") e avere elencato quali siano le risorse presenti (e meglio osservando che "ulteriori limiti e/o risorse: attualmente è in grado di rispettare regole e gerarchie, questo non vale soprattutto nelle fasi ipomaniacali dove non trattiene mai il suo parere, esprimendolo in modo diretto e potenzialmente aggressivo sulla base di un'autostima alterata dal disturbo affettivo stesso; pur avendo coscienza di malattia i livelli di insight fluttuano insieme all'umore e l'assicurata tende a dare una lettura a volte poco obiettiva a causa del deficit metacognitivo che persiste al di là delle fasi") - si è limitato a concludere che l'assicurata è "molto brava nel suo mestiere di

venditrice qualificata nel settore della bellezza”, che rappresenta ora “la sua comfort-zone dove si trova sicura di se stessa e sa dare il massimo di sé”, ritenendola dunque “reintegrabile nella misura del 70% in attività abituale, rispettosa delle limitazioni date” (doc. 277). Nessun accenno è stato fatto dal consulente IP alle precise indicazioni poste dal perito psichiatra per descrivere quali caratteristiche debba presentare un posto di lavoro adatto al danno alla salute psichiatrico che affligge l’assicurata. Come visto, infatti, il perito ha al riguardo espressamente osservato che debba trattarsi di “ un ambiente anche a contatto con il pubblico ma senza conflittualità e tollerante rispetto alle possibili fluttuazioni timiche, ancorché non sempre di grado grave ” (cfr. doc. 271 pag. 28, il corsivo è della redattrice). Parimenti del tutto assente nel rapporto finale SIP un’attenta analisi di quali siano le attività esigibili adeguate, rispettose delle limitazioni imposte dal disturbo psichiatrico che affligge l’interessata, e delle effettive possibilità di reintegrabilità presenti sul mercato equilibrato del lavoro. In tale ambito, non può essere considerato sufficiente osservare che l’insorgente sia molto brava nel proprio lavoro (cfr. doc. 277), per concludere che la stessa sia conseguentemente reintegrabile nel mercato equilibrato del lavoro. Nel rispetto del proprio ruolo, incombe(va) al consulente IP verificare se l’interessata, nonostante il danno alla salute, possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno in un sufficiente numero di posti di lavoro concretamente ipotizzabili , senza che le attività esigibili lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell’offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall’inizio escluse o perlomeno non realistiche. Queste mancanze appaiono gravi e devono necessariamente, a mente di questa Corte, essere colmate da parte del consulente IP competente, al quale spetta il compito di accuratamente valutare se, alla luce del danno alla salute psichico che la affligge e delle dettagliate limitazioni poste dal perito psichiatra, l’interessata abbia realmente la possibilità di esercitare, per motivi psichici, un’attività lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro, oppure no. In tale contesto, spetterà al consulente IP, nell’ambito degli ulteriori approfondimenti che si impongono, debitamente tenere conto delle critiche sollevate nelle osservazioni del 21 ottobre 2021 dalla patrocinatrice dell’insorgente, la quale ha in particolare posto l’accento sulla (a suo parere) impossibilità di reperire sul mercato equilibrato del lavoro, nel settore della vendita “altamente sotto pressione sia per quanto riguarda la redditività, sia in seguito alla crescita esponenziale dello shop on line, sia per quanto riguarda la concorrenzialità della manodopera”, un ambiente di lavoro non conflittuale e che comprenda e tolleri importanti periodi di inabilità lavorativa “in corrispondenza al ripresentarsi con probabilità elevata di una o l’altra fase, tollerante in merito al funzionamento notevolmente variabile dell’assicurata, comprensivo nei momenti di difficoltà e di incomprensioni onde evitare peggioramenti: in altre parole un ambiente di lavoro che si adatti al funzionamento dell’assicurata” (cfr. doc. VI riportato per esteso al consid. 2.4.). Il TCA non ritiene risolutive le considerazioni espresse dal consulente IP nella presa di posizione del 4 ottobre 2021, prodotta unitamente alla risposta di causa (cfr. doc. IV/1.). Egli si è infatti limitato a riportare il parere espresso nel luglio 2017 dal datore di lavoro in merito alla reintegrabilità e il feedback positivo fornito per email in data 8 marzo 2017 dall’assicurata stessa circa il suo impiego. Di tutta evidenza tali elementi - che si riferiscono al periodo precedente il peggioramento riscontrato in sede peritale e che non tengono conto dei problemi comportamentali e relazionali comunque verificatisi sul posto di lavoro (così come del resto in tutti i precedenti impieghi), dipendenti dal suo disturbo psichico bipolare cronico, il quale pure incide sulla sua percezione della realtà, come ben evidenziato nel referto peritale (cfr.

doc. 271) e sottolineato dalla psichiatra curante (cfr. doc. 279, nel quale la dr.ssa \_\_\_\_\_ ha evidenziato come l'assicurata sia totalmente acritica rispetto ai limiti funzionali nell'ambito del suo disturbo di personalità) - non possono essere considerati una valida analisi ai sensi della giurisprudenza degli aspetti reintegrativi da parte del consulente IP. Tale approfondimento appare tanto più necessario, considerato come nel referto del 4 giugno 2021 la psichiatra curante, dr.ssa \_\_\_\_\_, abbia espressamente concluso che le importanti limitazioni funzionali da ella osservati dal 30 luglio 2020 in poi " non rendono esigibile una capacità lavorativa in un'attività a scopo di lucro " (cfr. doc. 279, il corsivo è della redattrice). Spetterà dunque all'amministrazione, alla quale gli atti vanno rinviati per un complemento istruttorio, stabilire se la capacità lavorativa residua valutata dal perito psichiatra del \_\_\_\_\_ possa, nel rispetto delle limitazioni poste nel referto peritale, essere sfruttata sul mercato equilibrato del lavoro, oppure no. 2.7. L'assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I). Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata dalla RA 1, ha diritto al versamento da parte dell'Ufficio AI di fr. 2'000 a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGa). La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C\_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; STF 9C\_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C\_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C\_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3). 2.8. Giusta l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell'art. 82a LPGa in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGa nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C\_156/2009 del 7 aprile 2009, STF 8C\_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza le spese, per fr. 500, sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.